

## **STATUTO**

### **MILLEMANI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BERNAREGGIO MB VIA GAETANO  
DONIZETTI 12/A

Numero REA: MB - 1346915

Codice fiscale: 02079480964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A  
RESPONSABILITA LIMITATA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 09-07-2020 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B" atto a rogito Notaio Raffaella Lucca di Lissone, rep. n. 4286/3317

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Articolo 1**

E' costituita con sede in Bernareggio una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata:

**"MILLEMANI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE".**

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

##### **Articolo 2**

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

##### **Articolo 3**

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che intende perseguire è quello di ottenere per i Soci mediante autogestione condizioni di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può anche associarsi ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche, analoghe alle proprie.

Le associazioni agli organi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

##### **Articolo 4**

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori Dipendenti e Cooperatori Volontari, attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili, emarginate, disadattate, anche tramite l'addestramento professionale, l'eventuale preparazione tecnica e l'utilizzo del tirocinio guidato.

La Cooperativa potrà inoltre:

a) gestire laboratori e strutture in genere per la produzione, l'assemblaggio e la commercializzazione di beni, manufatti in genere, servizi e di altri prodotti derivanti dalle attività varie della Cooperativa, curando la creazione di ambiente non emarginante ed una più umana organizzazione del lavoro;

b) costituire centri di rieducazione generale e promuovere iniziative di promozione umana e culturale;

c) stipulare convenzioni con gli enti pubblici come previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire senza fini di lucro l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio

delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

Essa può compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà avvalersi anche della collaborazione autonoma, anche coordinata e continuativa, di lavoratori non Soci, nel rispetto della normativa vigente in materia.

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Società può svolgere la proprietà attività anche con terzi.

La Cooperativa potrà altresì aderire a consorzi di cooperative sociali e ad associazioni di rappresentanza del movimento cooperative.

### **TITOLO III**

### **SOCI**

#### **Articolo 5**

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci Cooperatori Dipendenti i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono aderire alla Cooperativa Soci Ordinari, persone fisiche, sostenitori della cooperativa con diritto di voto.

Possono aderire alla Cooperativa Soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

Nella prestazione dell'attività di volontariato la società cooperativa si obbliga a rispettare, oltre alle norme contenute nell'articolo 2 della Legge n. 381/1991, quanto

disposto dall'articolo 13 (Lavoro nell'impresa sociale) del D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e degli articoli 17 (Volontario e attività di volontariato) e 18 (Assicurazione obbligatoria) del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

#### Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta contenente:

1. l'indicazione del nome, cognome, domicilio, luogo e data di nascita, cittadinanza;
2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
3. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della cooperativa;
4. il versamento della tassa di ammissione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve indicare :

1. la denominazione, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
2. la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
3. l'organo sociale che autorizza la domanda e la relativa deliberazione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda.

La domanda di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

#### Articolo 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo - in nessun caso restituibile - e l'importo della quota o delle quote di cui al precedente articolo 6, unitamente al relativo sovrapprezzo, determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2528, 3° comma, Cod. Civ.

Essi sono obbligati inoltre:

1. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
2. a partecipare all'attività della Cooperativa secondo le sue necessità.

#### TITOLO IV

#### RECESSO - ESCLUSIONE

#### Articolo 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

#### Articolo 9

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

#### Articolo 10

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che sia condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, 1° comma, del codice civile;
- e) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al Socio dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

#### Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Articolo 12

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, ed eventuali dividendi maturati la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale l'interruzione del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativa. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

#### Articolo 13

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi o legatari al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

#### Articolo 14

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 e 13.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale.

#### Articolo 15

In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci, e degli eredi o legatari per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

### TITOLO V

#### BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

#### Articolo 16

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto profitti e perdite, previo inventario, da compilarli entrambi con

criteri di oculata prudenza.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede altresì alla redazione del bilancio sociale, al suo deposito e alla pubblicazione secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, tenuto conto, fra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli eventuali residui attivi o utili di esercizio, al netto di tutte le spese o costi pagati o da pagare, destinandoli:

- non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo Riserva Legale, qualunque sia l'ammontare del Fondo stesso;
- una quota del 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Legge 31 gennaio 1992 n. 59).

La quota di utili che non è assegnata:

- a) a Fondo Riserva Legale;
- b) ai Fondi Mutualistici;
- c) a rivalutazione di quote dei soci cooperatori (Legge 31 gennaio 1992 n. 59);
- d) ad altre riserve indivisibili (art. 12 Legge 16 dicembre 1977 n. 904);
- e) ad altri Fondi;

e non distribuita ai soci, deve essere destinata ai fini mutualistici.

E' fatto comunque divieto:

- a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, ove ciò sia consentito ai sensi di Legge, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ritorno è determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, dalle ore effettivamente lavorate, dal tipo di lavoro svolto, dalla categoria di lavoratori di appartenenza, dall'età del socio e dall'anzianità di servizio, secondo apposito regolamento all'uopo predisposto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

#### Articolo 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1. dal capitale sociale, che variabile, è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore non inferiore a 26,00 (ventisei) Euro e non superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- 2. dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote

eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

3. da eventuali riserve straordinarie;

4. da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

5. da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere mai ripartite tra i soci.

#### Articolo 18

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

### **TITOLO V ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### Articolo 19

Sono organi della Società;

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo (se nominato).

#### **ASSEMBLEE**

#### Articolo 20

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del Giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale e da inviare ai Soci con lettera raccomandata anche a mano, o con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, al loro domicilio risultante dal libro soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

#### Articolo 21

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la eventuale retribuzione annuale dell'Organo di Controllo, ove nominato;
4. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze richieste per l'Assemblea straordinaria;
5. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata

dall'Amministrazione entro centoventi giorni o, quando ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma C. C., entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario, e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo se nominato, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dall'Organo Amministrativo, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

#### Articolo 22

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto, e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della società e sulla nomina e conferimento poteri dei liquidatori, per cui occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

#### Articolo 23

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o secondo altra modalità stabilita dall'Assemblea; comunque escluso il voto segreto.

#### Articolo 24

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, nei limiti di legge.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari eventualmente emessi, a norma di legge, dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.

Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del Codice Civile.

#### Articolo 25

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorresse, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### Articolo 26

L'amministrazione della Cooperativa è affidata secondo quanto stabilito dall'Assemblea Ordinaria ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 27**

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori volontari e soci ordinari.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono sempre palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
2. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
3. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
4. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
5. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominare l'eventuale direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
6. assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
7. deliberare circa l'ammissione il recesso e la esclusione dei soci;
8. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione degli atti che, per disposizione della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea.

### **IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 28**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Non possono assumere la presidenza della Cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D. Lgs. n. 112/2017.

#### **ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **Articolo 29**

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Si applicano, anche con riferimento ai requisiti, alle competenze, ai poteri, ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti. Nei casi ammessi dalla legge, l'organo di controllo esercita altresì il controllo contabile. Il revisore legale o la società di revisione, se nominati, potranno esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché ad esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio, salvo diversa disposizione di legge.

#### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 30**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di un liquidatore, scegliendolo preferibilmente fra i soci, attribuendogli i conseguenti poteri.

##### **Articolo 31**

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

#### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 32**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

##### **Articolo 33**

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante e dalle norme sulle Società cooperative (articoli 2511 e seguenti C. C.), trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata fino a quando la cooperativa avrà un numero di soci inferiore a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, ai sensi dell'articolo 2519 C. C., nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, anche agli effetti tributari, e le disposizioni di Leggi speciali in tema di

cooperazione.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519 C. C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

#### TITOLO IX

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### Articolo 34

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Monza.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato Sperati Raffaele Angelo

firmato Raffaella Lucca

Registrato all'Ufficio Territoriale di Monza APSRI il 7 luglio 2020 al n. 16436, S. 1T, esatti Euro 200,00.

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 19 Allegato B al D.P.R. n. 642/1972.

La presente copia e' composta da nove intere facciate ed occupa parte della decima facciata.

E' copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso deposito Registro Imprese.

Lissone, Piazza IV Novembre n. 9, il giorno otto del mese di luglio dell'anno duemilaventi.

Raffaella Lucca Notaio